



**REGIONE LAZIO**

**FEP 2007/2013**  
**Regolamento CE 1198/2006**

*Avviso pubblico di attuazione della Misura 2.2*  
*“Pesca nelle acque interne”*

**MISURA 2.2**  
**Pesca nelle acque interne**  
**(art. 33 Reg. CE 1198/2006)**

**Articolo 1**  
**Ambito di intervento**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 del Reg. CE 1198/2006, la misura è volta al sostegno della pesca nelle acque interne, definita come attività di pesca praticata a fini commerciali esclusivamente nelle acque interne da imbarcazioni da pesca non iscritte nel Registro comunitario.

**Articolo 2**  
**Area territoriale di attuazione**

Intero territorio regionale.

**Articolo 3**  
**Soggetti ammissibili a finanziamento**

I soggetti ammissibili al finanziamento sono:

- Operatori del settore in possesso della licenza di pesca professionale per le acque interne, singoli e/o associati in forma cooperativa;
- Enti Pubblici.

Non possono aderire al presente avviso pubblico coloro che:

- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma SFOP, sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- risultino debitori di un finanziamento ai sensi del Programma FEP sulla base di provvedimenti di revoca dei benefici concessi;
- che non abbiano ancora presentato, all'Amministrazione regionale, la domanda di saldo finale corredata della rendicontazione finale completa di spese quietanzate relativamente a domande di contributo presentate a valere su un precedente avviso pubblico del FEP attinente alla stessa misura;
- abbiano percepito già un contributo pubblico di qualsiasi origine per la medesima iniziativa.

**Articolo 4**  
**Termini e modalità di presentazione delle domande**

La domanda di contributo<sup>1</sup>, redatta in conformità all'allegato A del presente avviso pubblico e sottoscritta ai sensi del D.P.R n. 445/2000 (con allegata copia di un documento di identità in corso di validità), completa della documentazione specificata al successivo articolo 9, in originale e in copia, contenente l'elencazione dei documenti prodotti, deve essere presentata, in duplice copia, alla Regione Lazio presso le Aree Settore Provinciale dell'Agricoltura, nel cui territorio ricade l'investimento oggetto della richiesta di contributo, di cui, di seguito, si riportano i recapiti:

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone Via Adige 41 - 03100 Frosinone;

---

<sup>1</sup> Il modello di domanda di contributo è reperibile sul sito internet [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it);

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina Via Villafranca 2/D - 04100 Latina
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti Via A. Raccuini 21/A - 02100 Rieti;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma Via Luigi Pianciani 16/A - 00185 Roma;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo Viale Maresciallo Romiti 80 - 01100 Viterbo.

La presentazione delle domande dovrà essere effettuata, a pena di irricevibilità, entro il termine perentorio di **giorni 90** a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso pubblico sul B.U.R. Lazio, direttamente, entro le ore 16,00 o per plico raccomandato, nel qual caso farà fede la data di spedizione del timbro postale.

Sulla busta deve essere apposta la dizione Regione Lazio - F.E.P - Misura 2.2 "Pesca nelle acque interne". La documentazione a corredo della domanda, prodotta in originale ed in copia, deve essere in corso di validità alla data di presentazione dell'istanza.

Le domande presentate o spedite fuori dai termini indicati o presso sedi diverse da quelle indicate ovvero non sottoscritte a cura dell'avente titolo (art. 38 D.P.R. 445/2000), o non corredate di tutta la documentazione di cui al successivo articolo 9 non sono ricevibili. Sarà cura dell'Area Settore Provinciale Agricoltura competente predisporre ed inviare al richiedente la comunicazione di irricevibilità.

Per il medesimo beneficiario non è consentito presentare più di una domanda di contributo a valere sul presente avviso pubblico.

Qualora coincida con un giorno festivo o non lavorativo, il termine stabilito per la presentazione della domanda si intende protratto al primo giorno feriale utile.

## **Articolo 5**

### **Interventi ammissibili**

La misura si articola nelle seguenti tipologie di intervento:

- investimenti per la costruzione, l'estensione, il potenziamento e l'ammodernamento di installazioni e delle attrezzature per la pesca nelle acque interne, al fine di migliorare la sicurezza, le condizioni di lavoro, l'igiene e la qualità del prodotto, la salute umana o animale, o ridurre l'impatto negativo sull'ambiente o determinare un impatto positivo sullo stesso;
- ammodernamento delle imbarcazioni da pesca nelle acque interne, compresa la sostituzione del motore ecocompatibile di potenza inferiore o pari al modello sostituito.

## **Articolo 6**

### **Requisiti per l' ammissibilità**

Ai sensi del presente avviso pubblico possono beneficiare dei contributi i soggetti che sono in possesso dei seguenti requisiti:

- assenza di procedure concorsuali (concordato preventivo fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ecc.) negli ultimi cinque anni, e di procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui alla L. n. 575 del 31/05/1965 e ss.mm.ii.;
- essere in grado di garantire, per il personale dipendente, l'applicazione del CCNL di riferimento e l'adempimento delle leggi sociali e di sicurezza sul lavoro;
- immediata cantierabilità del progetto che deve essere posseduta al momento della presentazione della domanda.

## **Articolo 7**

### **Spese ammissibili**

Al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, le spese per la realizzazione degli interventi sono considerate ammissibili dal 19 agosto 2009.

Le spese ritenute ammissibili devono essere pertinenti al raggiungimento degli obiettivi della presente misura e riguardano le tipologie di spesa di seguito indicate:

- attrezzature per la pesca:
  - acquisto di attrezzature da pesca, purché non comporti un aumento dello sforzo di pesca o una riduzione della selettività delle catture;
  - acquisto di indumenti e accessori destinati a migliorare la sicurezza e le condizioni di lavoro;
  - attrezzature per riparazione e manutenzione di imbarcazioni da pesca;
- adeguamento infrastrutturale nelle acque interne:
  - costruzione e ammodernamento di banchine e passerelle ad uso delle imbarcazioni da pesca finalizzato a migliorare le condizioni di carico e/o sbarco;
  - costruzione o ammodernamento di piccoli ripari per imbarcazioni da pesca;
  - opere murarie e impiantistiche strettamente inerenti l'attività di pesca;
  - celle frigorifere e linee di congelamento mobili;
  - vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce pescato vivo;
  - adeguamento infrastrutturale nelle acque interne;
- imbarcazioni da pesca:
  - trasformazione e miglioramento di imbarcazioni da pesca, inclusi gli apparati propulsivi a motore, purché di potenza pari o inferiore al vecchio;
- spese per il miglioramento delle condizioni igienico sanitarie, delle condizioni ambientali, dei sistemi di produzione anche attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;
- spese generali, nel limite massimo del 12% del totale delle spese preventivate e ritenute ammissibili, al netto delle spese generali. Rientrano tra le spese generali: le spese bancarie, per la tenuta di un conto corrente dedicato, le spese per garanzie fideiussorie, le spese progettuali, le spese tecniche, le spese per la realizzazione delle targhe esplicative e della cartellonistica finalizzate alla pubblicità dell'intervento, previste dall'art. 32 del Reg. (CE) 498/2007.

## **Articolo 8**

### **Spese non ammissibili**

Non sono ammissibili le spese sostenute antecedentemente al 19 agosto 2009 e le spese per:

- trasferimento di proprietà di un'azienda;
- costruzione di navi che operano nelle acque interne;
- investimenti finalizzati a garantire il rispetto delle norme previste dalla normativa comunitaria in materia di ambiente, salute dell'uomo o degli animali, igiene o benessere degli animali, qualora le suddette norme diventino vincolanti per le imprese;
- interventi di riparazione e/o manutenzione ordinaria;
- contributi in natura;
- canoni delle concessioni demaniali;
- materiali di consumo connessi all'attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia dimostrata l'inerenza alle operazioni finanziate;
- spese relative ad opere in subappalto;
- interessi passivi;
- spese di alloggio;
- spese per procedure amministrative, brevetti e bandi di gara;

- opere di abbellimento;
- tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEP, a meno che essi non siano effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
- IVA: ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Reg. CE n. 1198/2006, non è ammissibile alla partecipazione del FEP, tra l'altro, l'imposta sul valore aggiunto, tranne l'imposta sul valore aggiunto non recuperabile, se realmente e definitivamente sostenuta da un beneficiario diverso da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, e ss.mm.ii., in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme;
- spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche amministrazioni.

Non è consentita la sostituzione di un bene che abbia fruito, nel corso dei cinque anni precedenti, di un finanziamento pubblico.

## **Articolo 9**

### **Documentazione richiesta**

I soggetti che intendono accedere alle agevolazioni finanziarie devono presentare, unitamente alla domanda, la seguente documentazione, in corso di validità e in duplice copia (una in originale e una in copia) ed un elenco della stessa:

**a)** elaborati tecnici sottoscritti da un tecnico abilitato iscritto all'albo/ordine professionale con attinenza al settore, costituiti da:

- 1) relazione tecnica dettagliata descrittiva della situazione tecnico-economica dell'impresa e dell'intervento contenente i dati del richiedente, le modalità di realizzazione, la tipologia degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, le finalità, l'eventuale incremento occupazionale previsto, attestazione della conformità del progetto alle normative vigenti e la congruità dei prezzi;
- 2) crono-programma delle attività;
- 3) quadro economico dettagliato dell'intervento con i relativi preventivi di spesa/computi metrici estimativi delle costruzioni, planimetrie e piani prospetto, sottoscritti da un tecnico abilitato competente in relazione agli interventi: per i progetti realizzati successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, i beneficiari dovranno presentare i preventivi di tre diverse ditte specializzate per la fornitura di attrezzature e materiali e un prospetto, riepilogativo e comparativo, dei predetti preventivi di offerta con l'individuazione del preventivo prescelto e la motivazione di scelta da parte di un tecnico abilitato.

I preventivi, prodotti esclusivamente in originale, dovranno riportare la descrizione analitica dei beni proposti e l'indicazione delle condizioni commerciali (prezzo, modalità e tempi di consegna, oneri compresi ed esclusi, pagamenti, validità dell'offerta ecc). Nel caso di unico fornitore è possibile produrre un solo preventivo, dando ragione dell'unicità del fornitore.

Per i progetti cantierati il richiedente dovrà allegare alla domanda di contributo le fatture quietanzate ai fini del riconoscimento delle spese sostenute dopo il 19 agosto 2009, ai sensi dell'art. 7 del presente avviso pubblico;

- 4) quadro economico riepilogativo dei costi previsti secondo l'allegato C del presente avviso pubblico;
- 5) bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme fiscali vigenti;

**b)** i dati per l'elaborazione della graduatoria secondo l'allegato B del presente avviso pubblico;

**c)** documentazione amministrativa:

- 1) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. secondo l'allegato del presente avviso pubblico denominato "Autocertificazioni" che attesti:
  - a) l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato negli ultimi cinque anni;
  - b) il possesso della licenza di navigazione rilasciata dall'Ufficio navigazione della Provincia competente per territorio;
  - c) il possesso della licenza di pesca professionale (cat. A) rilasciata dall'Amministrazione Provinciale competente;
  - d) l'iscrizione al Registro delle navi minori e galleggianti – R.N.M.G. nelle acque interne rilasciato dall'Amministrazione Provinciale;
  - e) la regolarità contributiva per l'impresa e per i propri dipendenti;
  - f) il rispetto delle norme di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
- 2) tutti gli atti autorizzativi e/o concessori, pareri, nullaosta, indispensabili alla realizzazione dell'intervento per il quale si avanza richiesta di finanziamento;
- 3) idonea documentazione che comprovi la disponibilità dell'immobile;
- 4) dichiarazione di impegno a mantenere la proprietà o la disponibilità del bene, oggetto del finanziamento, per un periodo di almeno cinque anni dalla data di decisione del finanziamento come specificata al successivo articolo 15;
- 5) nel caso in cui il richiedente sia un Ente Pubblico o sia costituito in forma societaria o cooperativa è richiesta la seguente ulteriore documentazione amministrativa:
  - se il richiedente è **un Ente Pubblico** è richiesta la Deliberazione dell'organo competente con la quale:
    - 1) si approva il progetto definitivo, il suo costo complessivo, il quadro economico di dettaglio, il cronoprogramma dell'intervento;
    - 2) si dà mandato al legale rappresentante di avanzare domanda di finanziamento, nonché di adempiere a tutti gli atti necessari;
    - 3) si nomina il Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 10 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i
    - 4) si assume l'impegno al cofinanziamento dell'intervento per la quota parte di propria competenza, così come desumibile dal piano finanziario dell'opera;
    - 5) si dichiara di non aver beneficiato, per l'esecuzione dell'iniziativa, di precedenti e/o ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;
    - 6) si dichiara l'immediata cantierabilità dell'iniziativa come da validazione del progetto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99 e ss.mm.ii. (D.P.R. n. 207/2010);
    - 7) si dichiara che l'Ente non si trova in stato di dissesto finanziario;
    - 8) si dà atto del possesso di autorizzazioni, permessi, nulla-osta, pareri, necessari alla cantierabilità dell'intervento, da allegare in originale o in copia conforme all'originale;
  - se il richiedente è **costituito in forma societaria o cooperativa** sono richiesti:
    - 1) atto costitutivo;
    - 2) statuto;
    - 3) estratto libro soci (ove previsto);

- 4) autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. che attesti l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso la C.C.I.A.A. (ove previsto);
- 5) delibera, da parte dell'organo competente a termine di statuto, di approvazione formale della richiesta di contributo e mandato conferito al rappresentante legale ad inoltrare l'istanza di contributo;
- 6) bilanci del triennio precedente, qualora ne sia prevista la redazione secondo le norme civilistiche vigenti;

d) per la valutazione della partecipazione finanziaria prevista dal Documento "Criteri di selezione per la concessione degli aiuti" approvato dal Comitato di sorveglianza del FEP del 01/10/2010, per gli investimenti superiori a €100.000, è necessaria la presentazione di una dichiarazione rilasciata da un istituto di credito che attesti una capacità finanziaria del richiedente adeguata e compatibile all'assunzione della quota parte di impegno economico derivante dalla proposizione del progetto di investimento previsto.

Il requisito della immediata cantierabilità del progetto deve essere dimostrato al momento della presentazione della domanda di contributo che deve essere corredata dalla dichiarazione congiunta del tecnico progettista, ove previsto, e del beneficiario che specifica le tipologie dei lavori previsti e attesta che, tra gli allegati alla domanda, è presente tutta la documentazione necessaria ai fini della dimostrazione del requisito della immediata cantierabilità. Il tecnico progettista, ove previsto, deve essere un professionista iscritto al relativo albo con competenze in ordine ai lavori da effettuare.

Per quanto riguarda la quantificazione delle voci di spesa per i lavori e le opere, il tecnico abilitato deve fare riferimento al prezzario regionale vigente<sup>2</sup> (opere edili, pubblicato sul BUR Lazio) o, nel caso di singole voci non previste, utilizzare i tariffari di altri Enti pubblici e, ove anche questi risultino insufficienti, redigere apposita analisi prezzi.

La mancata presentazione di uno o più documenti previsti dall'avviso pubblico comporta la irricevibilità e conseguentemente la non ammissibilità e l'archiviazione della domanda.

L'Amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/90 e s.m.i., integrazioni o rettifiche alla documentazione presentata. In caso di mancato invio delle integrazioni entro 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, la domanda è considerata rinunciata.

La documentazione presentata deve essere in corso di validità alla data di spedizione della domanda; in sostituzione dei documenti previsti, possono essere presentate le richieste degli stessi, ove previsto e in applicazione delle norme vigenti.

L'Area Settore Provinciale Agricoltura competente provvede a verificare i requisiti dichiarati in domanda:

- a verificare la veridicità della dichiarazione attestante l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A., la vigenza dell'azienda, dello stato non fallimentare, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato preventivo e della insussistenza delle condizioni ostative al rilascio della certificazione di cui al DPR n. 252/1998 dei titolari delle domande ammissibili a contributo;

---

<sup>2</sup> La "Tariffa dei prezzi 2010 Regione Lazio" è stata approvata con Deliberazione di Giunta Regionale del 17 dicembre 2010, n. 603, pubblicata sul supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del 21 gennaio 2011, n. 3.

- ad effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii, anche a campione, nella misura minima del 5% ed in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi.

## **Articolo 10**

### **Quantificazione delle risorse e misura del contributo**

Le risorse finanziarie disponibili per la Misura 2.2 nel bilancio regionale per le annualità 2012 e 2013 sono pari a € 300.000,00 e vengono assegnate sino a concorrenza delle medesime in base alla graduatoria regionale dei progetti ammissibili.

Gli investimenti ammessi possono fruire di un contributo pubblico:

- fino al **100%** dell'investimento nel caso di intervento pubblico per l'adeguamento infrastrutturale nelle acque interne e per gli investimenti realizzati dagli enti pubblici ai sensi dell'art.33, paragrafo 2, Reg. CE 1198/2006 (installazioni per la pesca) al fine di ridurre l'impatto negativo della pesca sull'ambiente;
- fino al **40%** dell'investimento nel caso di interventi relativi alle installazioni/attrezzature per la pesca di cui al punto precedente realizzati da operatori del settore organizzati in forma associata;
- fino al **40%** dell'investimento nel caso di investimenti a bordo delle navi e per i pescherecci delle acque interne di lunghezza inferiore ai 12 metri fuori tutto. che non utilizzano attrezzi trainati.

Il contributo non è cumulabile con altri contributi pubblici a qualsiasi titolo goduti dal beneficiario sulle stesse spese ammissibili inerenti il medesimo progetto.

## **Articolo 11**

### **Valutazione istruttoria e modalità di formazione della graduatoria**

Ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura, nell'ambito della procedura informatica di monitoraggio, provvede all'assegnazione del codice alfanumerico univoco ad ogni singola domanda ammissibile che dovrà essere indicato nella corrispondenza relativa. Il codice è generato dalla procedura SIPA(Sistema Informativo della Pesca e dell'Acquacoltura) ed è così costituito: il numero progressivo della domanda ammessa; dal codice di misura "**AI**"; dall'anno di riferimento.

L'istruttoria tecnico-amministrativa dovrà completarsi entro **60 giorni dall'avvio del procedimento** (data di assegnazione al responsabile del procedimento) con l'attribuzione di un punteggio ad ogni istanza ammissibile a contributo presentata, sulla base dei criteri di selezione approvati in sede di Comitato di Sorveglianza FEP (Allegato B).

Sulla base delle graduatorie provinciali, sarà predisposta una graduatoria regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse finanziarie di cui l'articolo 10 del presente avviso pubblico sino a concorrenza delle medesime.

Le condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione dell'intervento finanziato. La perdita di detti requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Le informazioni relative ai beneficiari e alle iniziative progettuali saranno inserite nella procedura informativa SIPA.

La graduatoria regionale sarà approvata con Determinazione Dirigenziale e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it).

Per ciascun soggetto ammesso saranno indicati, nella graduatoria:

- numero identificativo del progetto;
- nominativo del beneficiario/ragione sociale;
- codice fiscale o P. IVA;
- ubicazione azienda (provincia);
- investimento richiesto;
- investimento ammissibile;
- investimento finanziabile;
- contributo finanziabile;
- la suddivisione del contributo finanziabile in : quota contributo comunitario; quota contributo nazionale; quota contributo regionale;
- punteggio assegnato alla domanda.

Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione della età del rappresentante legale della impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani.

Le eventuali risorse ancora disponibili saranno destinate alla domanda immediatamente successiva nella graduatoria anche con finanziamento parziale della stessa.

## **Articolo 12**

### **Tempi e modalità di esecuzione dei progetti**

Entro **30 giorni** dalla notifica dell'atto di concessione del contributo, il beneficiario deve comunicare all'Area Settore Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, **la data di inizio lavori**. A tal fine deve essere presentata una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., sottoscritta dal beneficiario del contributo attestante l'inizio dei lavori. In caso di acquisto di materiali, deve essere prodotta la fotocopia del contratto di acquisto o la fotocopia della prima fattura di acquisto comprovante l'avvenuto inizio delle acquisizioni.

I progetti dovranno essere terminati e rendicontati all'Area Settore Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, entro i termini stabiliti nell'Atto di concessione.

## **Articolo 13**

### **Varianti**

Sarà possibile concedere una sola variante per singolo progetto che comporti unicamente modifiche nell'ambito della medesima tipologia degli investimenti originariamente proposti.

Le varianti progettuali che comportano la realizzazione di interventi e l'acquisto di forniture non previste nell'iniziativa approvata, ovvero la soppressione di alcuni interventi, sono richieste all'Amministrazione concedente che le valuta, condizionandone l'approvazione alla coerenza con gli obiettivi del progetto approvato, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità e di un punteggio di merito che consenta la permanenza dell'iniziativa stessa nella graduatoria di quelle ammesse.

La variante al piano degli investimenti sarà ammessa nei limiti del 20% della spesa ammessa, e non potrà comportare in ogni caso, un aumento del contributo concesso in sede di ammissione del progetto originario, né un aumento dei tempi di realizzazione.

L'esecuzione delle varianti accertate in sede di verifica e non sottoposte alla preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione concedente, potranno comportare il mancato riconoscimento delle stesse e l'eventuale revoca o riduzione proporzionale del contributo concesso.

Ferme restando le caratteristiche generali e specifiche del progetto presentato, è consentita la realizzazione in corso d'opera di modesti adeguamenti tecnici consistenti nella sostituzione di impianti, macchinari, attrezzature previsti nel progetto con altri migliorativi e funzionalmente equivalenti. La variante tecnica deve essere, comunque, comunicata all'Area Settore Provinciale competente.

Le varianti di valore inferiore al 10% dell'investimento ammesso, al netto delle spese generali, devono essere comunque comunicate all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio e successivamente essere autorizzate anche in sede di accertamento finale.

#### **Articolo 14 Proroghe**

Può essere richiesta una sola proroga dei termini per l'ultimazione dei lavori per un periodo non superiore a quattro mesi.

La richiesta di proroga, debitamente giustificata e corredata del nuovo cronoprogramma degli interventi e dalla relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell'iniziativa, deve essere presentata, entro il termine di conclusione dei lavori previsti dal cronoprogramma approvato, all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente che previa istruttoria, accerta e verifica le condizioni dichiarate dal soggetto beneficiario e concede o meno la proroga.

Saranno valutate, caso per caso, le richieste di proroga di maggiore durata determinate da eventi eccezionali, o da cause di forza maggiore, non imputabili al richiedente, e debitamente documentati.

In ogni caso, il tempo di realizzazione dell'intervento non potrà superare mesi 12 complessivi per le operazioni che prevedono l'acquisto di dotazioni e mesi 18 complessivi per la realizzazione di interventi di tipo strutturale.

La proroga dovrà essere formalmente autorizzata dall'Area Settore Provinciale Agricoltura competente entro 20 giorni dalla richiesta.

La richiesta di proroga non deve comportare variazioni degli obiettivi programmati, il progetto deve avere avuto inizio nei tempi previsti e deve trovarsi in uno stato di avanzamento corrispondente ad almeno il 30% del costo ammesso, al netto delle spese generali.

#### **Articolo 15 Vincoli di alienabilità e destinazione**

La vendita di dotazioni, quali macchine e attrezzature ed impianti, non è consentita prima del periodo vincolativo di 5 anni, salvo preventiva autorizzazione dell'Amministrazione. Detto periodo decorre dalla data di notifica dell'esito dell'accertamento finale delle opere e degli interventi ovvero, per gli interventi

eseguiti sulle imbarcazioni, dal fine lavori così come riportato nella Licenza di navigazione e nel Registro navi minori e galleggianti delle acque interne.

Il beneficiario che ha eseguito lavori di ammodernamento deve presentare anche la richiesta di iscrizione del vincolo unitamente alla documentazione giustificativa delle spese effettuate. La documentazione attestante l'avvenuta iscrizione del vincolo deve essere consegnata all'Area Settore Provinciale Agricoltura competente prima della redazione degli elenchi periferici di liquidazione.

In caso di ammodernamenti, la dismissione a qualsiasi titolo di investimenti oggetto di contributo o il cambio di destinazione degli impianti finanziati non può avvenire prima del periodo vincolativo di 5 anni, decorrente dalla data di decisione del finanziamento come sopra specificata.

In caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata dall'Area Settore Provinciale dell'Agricoltura, competente per territorio, il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell'intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.

In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione dell'intero contributo maggiorato degli interessi legali.

In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l'Amministrazione provvederà ad avanzare richiesta di iscrizione nell'elenco dei creditori.

## **Articolo 16** **Obblighi**

Il beneficiario ha l'obbligo di:

- a) mantenere, ai fini della rendicontazione delle spese, un sistema di contabilità separata (conto corrente dedicato) o una codificazione contabile adeguata (es. codice FEP nelle causali di pagamento delle fatture). Da tale obbligo sono escluse le spese sostenute prima della pubblicazione dell'avviso pubblico;
- b) effettuare il pagamento di tutte le spese sostenute per la realizzazione del progetto ammesso a finanziamento con: bonifico, ricevuta bancaria, assegno circolare non trasferibile, assegno di conto corrente bancario/postale;
- c) assicurare la conservazione della documentazione giustificativa, in originale, delle spese sostenute;
- d) assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che l'Amministrazione concedente, responsabile degli accertamenti tecnico-amministrativi, nonché i servizi comunitari, riterranno di effettuare, nonché l'accesso ad ogni altro documento utile ai fini dell'accertamento;
- e) in caso di investimenti superiori a 500.000 euro prevedere la collocazione di un cartellone sul luogo delle operazioni e/o una targa sull'impianto produttivo o sul bene fisico acquistato, che riporti il logo dell'Unione Europea ai sensi della normativa sull'informazione e la pubblicità (Reg. CE art. 32 e Reg. CE 498/2007, art. 33);
- f) far operare le imbarcazioni, che fruiscono dell'aiuto pubblico a valere sulla presente avviso pubblico, esclusivamente operative nelle acque interne.

Gli Enti Pubblici e i soggetti previsti dal D.Lgs 163/ 2006 devono rispettare la normativa sugli appalti pubblici.

Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura nonché alle disposizioni del presente avviso pubblico, incorrerà nella

revoca dei benefici concessi.

## **Articolo 17**

### **Modalità di erogazione dei contributi**

Il contributo può essere liquidato secondo le modalità di anticipo ed acconto e relativo saldo, o direttamente a saldo:

l'**anticipo** viene erogato fino al 20% del contributo concesso, previa presentazione della dichiarazione di **inizio lavori** e di una polizza fideiussoria, emessa a favore della Regione Lazio, di importo pari al 110% dell'anticipo concesso, con periodo di validità corrispondente alla durata dei lavori, con rinnovo automatico semestrale sino a quando la Regione Lazio non ne autorizzi lo svincolo. La polizza potrà essere stipulata esclusivamente con istituti bancari o compagnie assicurative autorizzate dall'ISVAP, sulla base degli elenchi pubblicati dallo stesso Istituto.

L'anticipo può essere richiesto entro e non oltre tre mesi dalla data di adozione del provvedimento di concessione del finanziamento dell'operazione individuale.

Successivamente al primo anticipo, può essere concesso, a richiesta del beneficiario, un acconto nel limite del 50% del contributo concesso (ivi compreso l'eventuale anticipo) subordinatamente alla presentazione di uno stato di avanzamento lavori (SAL) e relativi certificati di pagamento che attestino la realizzazione del 50% dei lavori oggetto dell'intervento.

La domanda di pagamento per la richiesta di acconti può essere presentata solo se residua almeno la metà del tempo previsto per la ultimazione dei lavori come da atto di concessione

La richiesta di liquidazione del saldo del contributo deve essere corredata dei documenti, come di seguito indicato:

- a) richiesta di liquidazione debitamente compilata e firmata dal rappresentante legale, secondo l'allegato D del presente avviso pubblico;
- b) relazione finale e computo metrico consuntivo o rendiconto finanziario a firma congiunta del beneficiario e di un tecnico abilitato, che specifichi per ciascuna voce di spesa gli estremi dei documenti contabili, attestandone l'effettivo sostenimento;
- c) certificati di pagamento debitamente quietanzati e copia delle relative fatture di pagamento, dichiarazione liberatoria del fornitore (numero e data della fattura, oggetto della fatturazione, data di pagamento, importo e modalità di pagamento); a seconda del titolo di pagamento: copia dell'assegno bancario e/o dell'assegno circolare e/o del R.I.B.A e/o del bonifico bancario/postale ed estratto conto. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione. Le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l'eventuale numero di bonifico con il quale è stata liquidata la fattura.

Prima dell'erogazione del contributo a qualsiasi titolo, sarà cura dell'Area Settore Provinciale Agricoltura competente di:

- verificare l'iscrizione al Registro delle imprese presso la CCIAA, la vigenza dell'azienda, lo stato non fallimentare, liquidazione amministrativa coatta, ammissione al concordato preventivo;
- acquisire la documentazione antimafia ai sensi del DPR n. 252 del 1998 e, in particolare:
  - per importi inferiori ad €154.937,07 è sufficiente il certificato della CCIAA con la dicitura

- antimafia;
- per un importo del contributo pari o superiore a € 154.937,07 è necessario il certificato rilasciato dalla Prefettura.

### **Articolo 18**

#### **Revoca del contributo e recupero delle somme erogate**

Il contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario o, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, in tutto o in parte nei seguenti casi:

- esito negativo dei controlli;
- accertamento di irregolarità durante il controllo;
- mancato rispetto degli impegni assunti con l'accettazione dell'Atto di concessione;
- rinuncia da parte del beneficiario.

In tali casi si procederà, previa intimazione rivolta ai sensi delle norme vigenti, al recupero delle somme eventualmente liquidate, anche attraverso la decurtazione da somme dovute ai beneficiari per effetto di altri strumenti normativi.

Le somme da restituire, a qualsiasi titolo, verranno gravate delle maggiorazioni di legge.

Il termine previsto per la restituzione di somme, a qualsiasi titolo dovute, è fissato nel provvedimento con il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine si procederà all'escussione della fideiussione presentata a garanzia dell'eventuale anticipo liquidato, ovvero sarà dato corso alla fase di esecuzione forzata previa iscrizione a ruolo degli importi dovuti.

Eventuali ulteriori responsabilità civili e/o penali saranno denunciate alle Autorità competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

**Per tutto quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle Disposizioni operative regionali approvate con Determinazione Dirigenziale n. A2841, del 6.4.2011, e successive modifiche ed integrazioni, al Manuale delle procedure e dei controlli approvato con Determinazione Dirigenziale n. A6787, del 7.12.2010, al Regolamento CE 1198/2006 che istituisce il Fondo europeo per la Pesca (FEP) e al Regolamento CE 498/2007, e successive modifiche ed integrazioni, di attuazione del FEP.**